

PROVVEDIMENTO

Numero del provvedimento	31
Data del provvedimento	17/04/2024
Oggetto	ASSUNZIONE DI N. 4 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PROFILO ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione
Resp. del procedimento	Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

VISTI:

- lo Statuto vigente e la Convenzione costitutiva del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, sottoscritti da tutti gli enti aderenti in data 22.06.2009, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i. e della L.R. n. 40/2005, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dr.ssa Samantha Arcangeli;
- la Deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 28 del 29.12.2017 avente ad oggetto il recesso dal Consorzio del Comune di Fiesole;
- il Regolamento di Organizzazione ed il Regolamento di Contabilità del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, attualmente vigenti;
- il Decreto n. 2/2020 con cui il Presidente ha nominato il sottoscritto Direttore del Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
- il Bilancio economico di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2024-2025, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 37 del 29/12/2022;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest;
- il Piano Integrato di Salute 2020-2022, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.9 del 19/06/2020;
- la Programmazione Operativa Annuale (P.O.A.) 2024, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 27.02.2024;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario nazionale"*), e ss.mm.ii., che al Capo III bis (*"Società della salute"*) disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

Dato atto che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le Società della Salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella legge regionale n. 40/2005 e parte nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 20 ottobre 2017, n. 25;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva 27 febbraio 2024, n. 2 (*"Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2024 – 2026"*) che ha previsto l'assunzione di n. 4 unità di personale assistente sociale mediante ricorso a graduatorie esistenti;

Dato atto della sussistenza di ogni preconditione necessaria a procedere alle succitate assunzioni e, in particolare, del rispetto dei sotto elencati vincoli normativi in materia:

- adozione del Piano triennale del fabbisogno 2024-2026, così come approvato con la succitata deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/2024 (artt. 6, 6 ter e 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii.);
- rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, avvenuta con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2023, n. 33 (art. 9, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 113/2016);
- approvazione del Programma Operativo Annuale 2024 e dei conseguenti obiettivi di budget (performance) di cui alla succitata deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/2024 (art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009);

Dato atto altresì che l'art. 57, comma 3 septies del decreto legge n. 104/2020, coordinato con la legge di conversione n. 126/2020 (*"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*), prevede che *"[...] A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento [...]"*;

Considerato che, ai fini del finanziamento dell'assunzione delle n. 4 unità di personale assistente sociale, la Società della Salute si avvarrà:

- per tre unità di personale del contributo (pari a € 40.000,00) previsto dal decreto dirigenziale regionale n. 17233/2023 (attuativo del nuovo Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022/2024, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 256/2023) per *“il consolidamento e la capacitazione degli ambiti territoriali attraverso la messa a disposizione di una quota del fondo nazionale per la non autosufficienza destinato al reclutamento di operatori delle professionalità sociali, dedicati alla tenuta del sistema dei servizi per la non autosufficienza e la disabilità”*;
- per un'unità di personale del contributo (pari a € 20.000,00) previsto dall'art. 1, commi 797 e ss., della legge n. 178/2020 per *“[...] potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 [...]”*, integrato dal contributo (pari a € 20.000,00) a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022), come indicato nella nota del MLPS n. 10981/2022, che stabilisce che *“è consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già raggiunto l'obiettivo di 1:5000 e debba raggiungere 1:4000, per la parte non coperta dal Contributo Assistenti Sociali, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento”*;

Dato atto che:

- in data 26 novembre 2021 l'Assemblea dei Soci della Società della Salute ha stabilito di procedere all'indizione di un concorso pubblico di livello zonale per il profilo di Assistente Sociale, decidendo di attribuire al Comune di Scandicci l'incarico di gestire le procedure necessarie per il suo espletamento;
- con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 6/2022 la Società della Salute ha approvato lo schema di gestione congiunta delle procedure di concorso per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti nel profilo professionale di *“Specialista Assistente Sociale”* Categoria giuridica D, Posizione economica D1 - C.C.N.L. *“Funzioni locali”*;

Dato atto altresì che:

- con la determinazione dirigenziale n. 157/2022 il Comune di Scandicci ha approvato il Bando di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 posti di *“Assistente Sociale”*, Cat. D;
- con la determinazione dirigenziale n. 317/2022 il Comune di Scandicci ha approvato la graduatoria finale del concorso approvata;

Rilevato che con comunicazioni del 28/02/2024 è stato richiesto al Comune di Scandicci l'inoltro di n. 3 nominativi di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario) mediante utilizzo della suddetta graduatoria concorsuale, al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato prevista dalla DGR 256/2023;

Preso atto dell'art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale *“il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale”*;

Preso atto dell'identità del profilo di assistente sociale nei comparti Sanità e Funzioni Locali, posta la piena omogeneità di competenze, conoscenze e capacità richieste, peraltro oggetto di specifica abilitazione professionale;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 27 febbraio 2024, n. 3 (*“Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda Usl Toscana Centro”*), con particolare riferimento alla gestione giuridica del personale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2023, n. 256 (*“Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DPCM 3 ottobre 2022, del Piano regionale per la non autosufficienza - triennio 2022-2024”*) e il relativo allegato, che, al capitolo 4, paragrafo 4.1 stabilisce:

- il rafforzamento degli ambiti territoriali si basa sulla messa a disposizione di una quota del Fondo nazionale per la non autosufficienza assegnata al reclutamento di operatori delle professionalità sociali, dedicati alla tenuta del sistema dei servizi per la non autosufficienza e la disabilità e necessari al raggiungimento del LEPS *“Percorso assistenziale integrato”*;
- il personale assunto, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA), garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale;
- a ogni ambito sono garantite le risorse per l'assunzione a tempo indeterminato di almeno due assistenti sociali;
- alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest sono garantite le risorse per l'assunzione a tempo indeterminato di almeno tre assistenti sociali;

Considerato che le risorse assegnate a Regione Toscana per il primo anno di vigenza del piano sono pari 1.4000.000,00 euro per l'assunzione di n. 35 unità di personale (€ 40.000,00 cadauno) e che dal secondo anno le risorse a disposizione saranno pari a 2.520.000,00, portando così, a regime, a n. 63 unità di personale così distribuito:

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Scandicci 17 marzo 2022, n. 33, relativa all'approvazione di un accordo per la gestione in forma associata della procedura concorsuale per la copertura di posti nel profilo professionale di Specialista Assistente Sociale di categoria “D”;
- la deliberazione 30 marzo 2022, n. 6, con la quale l'Assemblea dei Soci ha approvato il suddetto accordo;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Scandicci 20 maggio 2022, n. 157, avente a oggetto *“Selezione pubblica per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 posti di “Assistente sociale”, Cat. D, Posizione economica D1. Approvazione schema bando”* indetta con gli altri Comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Scandicci 30 novembre 2022, n. 317, di approvazione della graduatoria finale della suddetta selezione pubblica;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2023, n. 33, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2025-2026;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 27 febbraio 2024, n. 3 (*“Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda UsI Toscana Centro”*), con particolare riferimento alla gestione giuridica del personale;

Ritenuto pertanto di stipulare, ai sensi della vigente normativa, n. 4 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, in prova, in qualità di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con i quattro candidati aventi titolo, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria, tenendo conto di eventuali rinunce e/o decadenze dall'assunzione che dovessero verificarsi a seguito dell'invio delle lettere di assunzione, previo il positivo accertamento di tutti i requisiti e le condizioni di rito;

Dato atto che

il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto è quantificabile per ogni unità di personale, in € 27.705,71 di retribuzione lorda annua, ed € 9.895,37 per gli oneri;

Visto l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis e 71 novies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n.165/2001;

Visto il decreto legislativo n.80/2015;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 14 e 15 dello Statuto che individuano le competenze e le funzioni attribuite al Direttore;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 Assistenti Sociali - Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario, mediante utilizzo di valida graduatoria concorsuale del Comune di Scandicci e degli altri Comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, dando atto che tali assunzioni sono previste nel Piano assunzionale 2024;
2. di stipulare quindi, ai sensi della vigente normativa, n. 4 contratti individuale di lavoro a tempo indeterminato, in prova, in qualità di Assistenti Sociali (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con n. 4 candidati aventi titolo, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria, tenendo conto di eventuali rinunce e/o decadenze dall'assunzione che dovessero verificarsi a seguito dell'invio delle lettere di assunzione, previo il positivo accertamento di tutti i requisiti e le condizioni di rito;
3. di quantificare il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto è quantificabile per ogni unità di personale, in € 27.705,71 di retribuzione lorda annua, ed € 9.895,37 per gli oneri;
4. che ai fini del finanziamento dell'assunzione delle n. 4 unità di personale assistente sociale, la Società della Salute si avvarrà:
 - per tre unità di personale del contributo (pari a € 40.000,00) previsto dal decreto dirigenziale regionale n. 17233/2023 (attuativo del nuovo Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022/2024, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 256/2023) per *“il consolidamento e la capacitazione degli ambiti territoriali attraverso la messa a disposizione di una quota del fondo nazionale per la non autosufficienza destinato al reclutamento di operatori delle professionalità sociali, dedicati alla tenuta del sistema dei servizi per la non autosufficienza e la disabilità”*;
 - per un'unità di personale del contributo (pari a € 20.000,00) previsto dall'art. 1, commi 797 e ss., della legge n. 178/2020 per *“[...] potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 [...]”*, integrato dal contributo (pari a € 20.000,00) a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022), come indicato nella nota del MLPS n. 10981/2022, che stabilisce che *“è consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già raggiunto l'obiettivo di 1:5000 e debba raggiungere 1:4000, per la parte non coperta dal Contributo Assistenti Sociali, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento”*
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n.40/2005, e ss.mm.ii.;
5. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per 15 giorni consecutivi, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci